



27

Lully

liquidato il trattamento di quiescenza sulla base della metà dell'ultima retribuzione annua (misura introdotta dall'accordo 6 ottobre 1951) e non già sulla base dei $\frac{3}{5}$ dell'assegno mensile base di cui alla delibera 9 maggio 1947. Inoltre, per effetto dell'art. 5 delle norme complementari 25 marzo 1943, deve tenersi conto nel computo del trattamento di anzianità e di rendite degli anni mancanti al raggiungimento del normale limite di età per il collocamento in quiescenza (60 anni). La detta norma, mentre deve considerarsi in vigore in quanto non contrastante con le disposizioni dell'accordo 6 ottobre 1951, trova applicazione nei confronti del prof. Puggioni per la ragione che la norma medesima è operante in tutti i casi di cessazione dal servizio ante tempus (ove ricorra una anzianità minima di 15 anni) ed è esclusa solo nel caso di licenziamento per giusta causa o per grave demerito a seguito di procedura disciplinare. Il che, secondo quanto osservato al punto 1°), non sussiste nella specie.

In relazione alla su esposta questione, il Servizio Legale rileva che, posta la natura del provvedimento di revoca (licenziamento amministrativo), così come autorevolmente interpretato dal Consiglio di Stato